



FEASR



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2007 - 2013 COMITATO DI SORVEGLIANZA

12 giugno 2013

DOC. 3

PUNTO 3 dell'Ordine del Giorno

Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale

Modifiche agli Assi 1 e 3

(articolo 6, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 1974/2006)

Introduzione

Le modifiche proposte riguardano:

- le misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole e 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli - si propone una modifica relativa alla definizione di rendimento globale dell'azienda in relazione agli interventi di carattere ambientale. In particolare, le misure prevedono che l'incremento del rendimento globale dell'azienda, nel caso in cui gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare il miglioramento del parametro economico (reddito operativo), possa essere valutato attraverso il miglioramento di taluni parametri qualitativi purché questi rappresentino l'obiettivo principale del piano aziendale. Si ritiene necessario ampliare la gamma dei parametri di tipo qualitativo anche in relazione alla rimodulazione del piano finanziario, approvata dalla Commissione con la decisione C(2013) 378 del 25.1.2013, che ha previsto la destinazione dei fondi trasferiti dall'Asse 2 all'Asse 1 esclusivamente per operazioni di tipo ambientale o connesse con il miglioramento del benessere animale. Per tali motivi alcune operazioni, non inseribili in un più complesso piano di ammodernamento aziendale vista la limitazione introdotta, rischiano di non poter essere ammesse in quanto, per loro tipologia, non conseguono necessariamente un miglioramento economico aziendale. Si propone pertanto di inserire nelle misure 121 e 123, tra i parametri di valutazione ai fini del miglioramento del rendimento globale, anche la salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di sola bonifica dall'amianto.
- la misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli - si propone l'adeguamento del limite minimo di spesa ammissibile per il settore ortofrutticolo da 200.000,00 euro a 400.000,00 euro per beneficiario. Come indicato nel Cap. 10.2 - Coerenza e complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al regolamento (CE) n. 1974/2006 del PSR 2007-2013, "le imprese socie di OP e le stesse OP possono usufruire del sostegno del PSR per l'operazione di importo di spesa ammissibile superiore alle soglie minime previste per l'accesso alla misura. Le operazioni di importo inferiore alle soglie minime previste dalla misura 123 possono essere finanziate esclusivamente nei Programmi Operativi delle OP". Il settore ortofrutticolo del Veneto, caratterizzato da elevata specializzazione, si presenta in continua evoluzione ed adeguamento alle sempre nuove esigenze del mercato. Tale contesto impone continui processi di investimento volti all'ammodernamento competitivo per far fronte alla sempre maggiore concorrenza e assicurare un aumento del valore aggiunto delle produzioni, garantendo una ricaduta positiva sui produttori di base. Per tale motivo essendo state impegnate tutte le risorse disponibili sul PSR per le imprese di trasformazione e commercializzazione, al fine di migliorare l'efficacia della complementarietà degli strumenti di sostegno (PSR e OCM) si propone d'innalzare il limite minimo di spesa ammissibile a euro 400.000,00 per tutto il settore ortofrutticolo. Tale limite minimo è attualmente in vigore solamente per il comparto funghi e ortaggi IV e V gamma.
- la misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale az. 2 Accessibilità alle tecnologie di informazione e comunicazione - si propone di introdurre la possibilità di finanziare progetti d'investimento presentati da operatori commerciali di telecomunicazioni rivolti alla diffusione di servizi a banda larga in territori in digital divide, tramite il miglioramento della capacità di trasmissione dell'ultimo tratto (last mile) di accesso alla rete. Tale nuova tipologia d'investimento, autorizzata dalla Commissione europea sulla base del regime di aiuto di stato n. SA.33807 (2011/N) "Piano nazionale banda larga" approvato con decisione C (2012) 3488 del 24 maggio 2012, consente di ampliare gli interventi finanziabili dalla misura 321 del PSR rispetto al regime di aiuto n. 646/2009, in sinergia e coordinamento con le altre tipologie di investimento previste dalla medesima misura.

Proposte di modifica al Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

5.3.1.2.1 Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Pag. 309

3. Criteri di ammissibilità	<p>Requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, al momento della presentazione della domanda:</p> <p>A. Requisiti soggettivi:</p> <p>1) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ.¹, iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.</p> <p>Nel caso di società di persone o di associazioni, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ., e i requisiti soggettivi devono essere in capo ad almeno un socio.</p> <p>Nel caso di società cooperative, comprese le cooperative agricole di conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, nonché i loro consorzi, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e i requisiti soggettivi devono essere in capo ad almeno un socio amministratore.</p> <p>Nel caso di società di capitali e fondazioni lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod. Civ. e i requisiti soggettivi devono essere in capo ad almeno un amministratore.</p> <p>2) possedere sufficiente capacità professionale derivante, alternativamente, da:</p> <ul style="list-style-type: none">- possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario. Per le lauree valgono le eventuali equipollenze;- frequenza di apposito corso di formazione, di almeno 150 ore, riconosciuto dalla Regione;- svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda. <p>3) avere età inferiore a 65 anni. Per i soggetti diversi dai titolari di imprese individuali, tale requisito può essere verificato in capo al legale rappresentante o a colui che apporta la qualifica di IAP o Coltivatore Diretto.</p> <p>B. Requisiti oggettivi:</p>
------------------------------------	---

¹ **Art. 2135 Codice Civile – Imprenditore agricolo:** E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

	<ol style="list-style-type: none"> 1. iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 2. avere una dimensione economica aziendale, in termini di reddito lordo, pari ad almeno 3 UDE per le zone di montagna ed almeno 10 UDE per le altre zone (unità di dimensione economica europea: 1 UDE = 1.200,00 € di RL standard) 3. iscrizione all'Anagrafe Regionale del Settore Primario 4. assicurare conformità alle norme comunitarie applicabili allo specifico investimento. Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro un periodo di proroga massimo di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario. Oltre tale periodo gli interventi di adeguamento ai requisiti comunitari non sono più finanziabili a valere sul presente Programma. 5. presentazione di un piano aziendale degli investimenti, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato e dal richiedente l'aiuto, volto a dimostrare un incremento del rendimento globale dell'azienda. Tale incremento sarà valutato utilizzando, anche alternativamente fra loro, uno o più dei criteri sotto riportati: <ul style="list-style-type: none"> - miglioramento del Reddito Operativo; - miglioramento della qualità delle produzioni; - incremento/mantenimento occupazionale; - incremento quantità di energia rinnovabile rispetto all'energia utilizzata; - riconversione di sistemi irrigui finalizzati al risparmio idrico; - adeguamento ai requisiti comunitari di nuova introduzione in materia di igiene e benessere degli animali. <p><u>- salvaguardia della salute pubblica e degli operatori agricoli in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto.</u></p> <p>Per il settore lattiero caseario, gli interventi di ristrutturazione produttiva del settore lattiero caseario devono assicurare il miglioramento del rendimento economico misurato attraverso il miglioramento del Reddito Operativo.</p>
--	--

5.3.1.2.3 Misura 123 - Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli

Pag. 323

<p>7. Livello ed entità dell'aiuto</p>	<p>L'intensità dell'aiuto pubblico è del 30% della spesa ritenuta ammissibile. Tale intensità può essere aumentata al 40% per le microimprese, come definite nella Decisione 2003/361/CE, ubicate nelle zone montane.</p> <p>Nel caso di imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro l'intensità massima dell'aiuto è pari al 20%.</p> <p>Per gli interventi realizzati da microimprese attive nel settore lattiero-caseario ubicate in zona montana, l'intensità dell'aiuto pubblico è incrementata di 10 punti percentuali, in base a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'art. 16 bis del reg. 1698/2005.</p> <p>Nel caso di interventi per cui è prevista un'intensità di aiuto del 30% potranno agire, in forma complementare e nel rispetto della massima contribuzione prevista dai Regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale ed in materia di aiuti di stato, i seguenti regimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISA SPA Aiuto di Stato N 618/2008 Italia approvato con decisione comunitaria C(2009) 4534 del 17 06 2009 con scadenza 31/12/2013 (punto 2.2 della decisione). - Aiuto N. X89/2008 sotto forma di finanziamento agevolato di cui alla L.R. n. 40
---	---

	<p>del 12 dicembre 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” art. 57 – fondo di rotazione per il settore agroalimentare - che opera in regime di esenzione ai sensi del Reg CE 800/2008.</p> <p>L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 2.000.000 di euro per soggetto giuridico beneficiario per ogni singolo bando .</p> <p>Per operazioni di ristrutturazione del settore lattiero caseario e tabacchicolo, il suddetto limite di spesa è innalzato a 3.000.000 di euro.</p> <p>Nel settore ortofrutticolo l'importo minimo ammesso a finanziamento non può essere inferiore a <u>400.000 € per soggetto giuridico beneficiario per ogni singolo bando.</u></p> <p>I beneficiari possono richiedere la liquidazione di un anticipo che sarà erogato secondo le modalità di cui all'articolo 56 del regolamento CE n. 1974/2006.</p> <p>Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione regionale per l'attuazione sul territorio delle azioni connesse alle “Nuove sfide”, volte a favorire un ruolo attivo del settore agroalimentare nel combattere i cambiamenti climatici, nel caso di assegnazione di risorse aggiuntive alla presente misura, derivanti dalla rimodulazione per asse del piano finanziario del Programma, viene data priorità alle operazioni di cui al paragrafo A 5, lettere e1, e2, e3.</p>
--	---

Eliminato: 200.000

Eliminato: , innalzato a 400.000 per operazioni nel comparto funghi e ortaggi IV e V gamma.

Pag. 324

<p>3. Criteri di ammissibilità</p>	<p>L'accesso alla misura è riservato ad imprese che hanno sede operativa, intesa come impianto in cui viene realizzato l'investimento, nella regione Veneto.</p> <p>Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'impresa. Per effettuare tale valutazione si farà riferimento agli effetti prodotti dagli investimenti su specifici indici di redditività quali il R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), il ROE (reddito netto/capitale netto), l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato (oneri finanziari/fatturato), il valore aggiunto (valore della produzione – consumi netti). <u>Nel caso di investimenti di bonifica dall'amianto che non incidono direttamente sulla redditività aziendale, il miglioramento del rendimento globale dell'azienda viene valutato con riferimento al seguente elemento qualitativo: salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto.</u></p> <p>Gli investimenti devono rispettare le normative comunitarie di settore.</p> <p>Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.</p>
---	--

5.3.3.2.1 Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Pag. 524

<p>5. Interventi ammissibili</p>	<p><i>AZIONE 1</i> Costi sostenuti per la progettazione, l'avviamento e la realizzazione delle attività sociali</p> <p><i>AZIONE 2</i></p> <p>Sono previste le seguenti <u>tre</u> sottotipologie di azione:</p> <p>A) Realizzazione di infrastrutture in fibra ottica di proprietà della Regione, necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga (minimo 2 Mbit e fino a 20 Mbit) e la realizzazione di infrastrutture di dorsale. Il backhaul in fibra ottica costituisce il primo elemento necessario per favorire l'evoluzione verso la rete di nuova generazione</p>
---	---

Eliminato: due

	<p>(NGN). Inoltre l'investimento tecnologico in fibra ottica consente una infrastruttura duratura (30 anni) a beneficio di tutti gli operatori, essendo una rete aperta ed accessibile ad una pluralità di soggetti interessati all'utilizzo della stessa.</p> <p>L'intervento è diretto alla realizzazione di collegamenti di backhaul e alla successiva messa a disposizione delle infrastrutture realizzate nel rispetto dei criteri di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, così come indicato nel "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" (D.Lgs 259/03) agli operatori, anche nuovi entranti, di servizio fisso e mobile, che potranno utilizzare tutte le tecnologie possibili sulla rete di accesso, garantendo in questo modo la neutralità tecnologica del servizio finale.</p> <p>Gli interventi ammissibili nell'ambito della presente sottotipologia di azione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di nuove infrastrutture di banda larga incluse attrezzature di backhaul (es: fisse, wireless, tecnologie basate o combinate con il satellitare); • adeguamento di infrastrutture di banda larga esistenti; • opere di ingegneria civile quali condotti o altri elementi della rete, anche in sinergia con altre infrastrutture (energia , trasporti, impianti idrici, reti fognarie,ecc); • opere di impiantistica (posa di fibra ottica spenta); <p>Non sono previsti interventi sulle reti di accesso per il collegamento diretto delle singole utenze che saranno poste a carico degli operatori interessati alla fornitura del servizio.</p> <p>B) Nelle aree rurali più remote, quindi particolarmente marginali, dove la scarsissima densità abitativa e le difficili condizioni geomorfologiche (di norma appartenenti alle aree classificate come D nel Piano Strategico Nazionale) rendono scarsamente sostenibile dal punto di vista economico l'investimento in infrastrutture terrestri a banda larga, l'intervento pubblico è volto a sostenere tecnologie alternative in grado di contribuire ad abbattere il divario digitale, consentendo anche in aree remote e scarsamente popolate in tempi ragionevolmente contenuti un collegamento parimenti di alta qualità, con una velocità comunque non inferiore alla soglia che definisce un collegamento a larga banda. In tali aree, l'intervento pubblico consiste nel sostegno finanziario all'acquisto di terminali di utente aspecifici. L'intervento è giustificato dalla necessità di porre tutti gli utenti nelle medesime condizioni: infatti, laddove non si può intervenire con infrastrutture terrestri, l'utente oltre al costo del servizio dovrebbe sostenere il costo dei terminali di utente, mentre in altre zone gli utenti dovrebbero pagare esclusivamente il costo del servizio.</p> <p><u>C) Selezione e finanziamento di progetti d'investimento presentati da operatori commerciali rivolti alla diffusione di servizi a banda larga nei territori in <i>digital divide</i>, tramite il miglioramento della capacità di trasmissione del tratto di accesso alla rete (<i>last mile</i>), in complementarietà con l'attuazione della tipologia A.</u></p> <p>AZIONE 3 Investimenti strutturali, infrastrutturali, impianti e attrezzature pubbliche per la produzione, esclusivamente da biomasse, e la eventuale fornitura di energia elettrica e/o termica alla popolazione, comprese le attrezzature per la lavorazione/trasformazione delle biomasse destinate all'impianto.</p>
--	--

Pag. 526

<p>7. Livello ed entità dell'aiuto</p>	<p>AZIONE 1 L'aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale distribuito nell'ambito dei tre anni relativi alla durata del progetto, secondo una percentuale decrescente di finanziamento, corrispondente al 90% della spesa ammissibile per il primo anno, al</p>
--	--

70% per il secondo anno e al 50% per il terzo anno.
L'importo massimo di contributo è pari a 50.000,00 euro. Tale importo massimo è elevato a 150.000,00 euro qualora il progetto abbia valenza sovra comunale.

AZIONE 2

Sottotipologia A: il contributo per l'acquisto di dotazioni ed attrezzature e per gli investimenti infrastrutturali è previsto nella misura del 100% della spesa ammissibile. L'importo massimo di contributo per progetto è pari a 100.000,00 euro. Tale importo massimo è elevato a 300.000,00 euro qualora il progetto abbia valenza sovra comunale.

Tali limiti di importo massimo non si applicano agli interventi per la banda larga realizzati dalla Regione Veneto.

Per quel che riguarda la sottotipologia A di azione, sono ammissibili all'aiuto le seguenti voci di spesa:

- opere civili e impiantistiche strettamente connesse al progetto e relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio;
- acquisto attrezzature;
- spese generali

Sottotipologia B: la percentuale di finanziamento è pari al 100% del prezzo di acquisto del terminale di utente; sono esclusi i canoni da servizio.

Sottotipologia C: il contributo è pari al 70% dei costi degli adeguamenti del *last mile*.

Qualora se ne configurino le condizioni, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente azione si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

- Aiuto N. 248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009, fino al 31.12.2010.
- Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006: dal 1.1.2011 fino al 31.12.2013.
- Regime di Aiuto N. 646/2009 "Banda larga nelle aree rurali d'Italia" approvato con Decisione CE C(2010)2956 del 30/04/2010.
- Regime di Aiuto n. SA.33807 (2011/N) "Piano nazionale banda larga Italia" approvato con Decisione C(2012) 3488 del 24/05/2012.

Non risulta possibile cumulare gli aiuti per i medesimi costi di un'operazione.

AZIONE 3

Gli aiuti previsti fanno riferimento alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01).

Ai sensi della citata Disciplina comunitaria, sono considerati ammissibili i soli costi d'investimento supplementari ("sovraccosti") necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. In particolare, nel campo delle energie rinnovabili i costi d'investimento ammissibili corrispondono ai "sovraccosti" sostenuti dai soggetti beneficiari rispetto a quelli inerenti ad un impianto di produzione di energia tradizionale avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia.

Per il metodo di calcolo dei "sovraccosti", il riferimento è all'aiuto di Stato n. 727/2007 – Italia (Decisione CE n. 1037 del 24/02/2009). In tutti i casi, l'importo massimo del sovraccosto ammissibile non deve superare:

- 2.000.000,00 euro, quando beneficiari sono Enti locali o loro Consorzi
- 1.200.000,00 euro, nel caso di altri Enti pubblici.

Agli interventi previsti dall'azione 3 si applicano i seguenti livelli di aiuto:

Eliminato: I

Eliminato: Per quel che riguarda la s

Eliminato: di azione,

Condizioni di accesso	Aree rurali C-D	Aree B1
Presenza di gara ed assenza di altri contributi pubblici (3)	100%	80%
Assenza di altri contributi pubblici (3)	60%	50%
Presenza di altri contributi pubblici (3)	40%	30%

(3) Incentivi di natura nazionale, regionale o locale

9. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato

Pag. 577

321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	<p>Qualsiasi aiuto concesso in forza dell'azione 3 della presente misura è conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (2008/C 82/01) riferimento aiuto di Stato n. 727/2007 – Italia (Decisione CE n. 1037 del 24/2/2009).</p> <p>Con riferimento alle tipologie di operazione relative alla banda larga nelle aree rurali di cui all'azione 2, si fa riferimento all'Aiuto N. 646/2009 “Banda larga nelle aree rurali d'Italia” approvato con Decisione CE C(2010)2956 del 30/4/2010, <u>o al regime di Aiuto n. SA.33807 (2011/N) “Piano nazionale banda larga Italia” approvato con Decisione C(2012) 3488 del 24/05/2012.</u></p> <p>In alternativa, l'azione potrà essere attivata anche facendo riferimento ai seguenti aiuti:</p> <p>1. Aiuto N.248/09. Decisione CE C(2009)4277 del 28/6/2009.</p> <p>Comunicazione della CE – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica-2009/C 16/01 pubblicata su GUUE n.16 del 22.01.09.</p> <p>Art. 3 del DPCM del 3 giugno 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009.</p> <p>2. Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato sulla GUUE L. 379 del 28.12.2006.</p>	2007 - 2013
-----	---	---	-------------

Eliminato: .